

# LA QUALITÀ IN EUROPA

1. PRODOTTI AGROALIMENTARI EUROPEI
2. SISTEMA DI CONTROLLO E VIGILANZA DOP IGP
3. ACCORDI INTERNAZIONALI



# 1. PRODOTTI AGROALIMENTARI EUROPEI

## LE POLITICHE UE NELL'AGROALIMENTARE

L'Unione Europea ha rivolto con attenzione lo sguardo verso la qualità agroalimentare – divenuta nel tempo uno dei pilastri della Politica agricola comune (PAC) – alla fine degli anni Ottanta dello scorso secolo, quando la Commissione europea approvava il "Libro verde sul futuro del mondo rurale" del 1988, incentrato sul ruolo del mondo agricolo in tema di qualità alimentare, preservazione dell'ambiente e dell'ecosistema. Negli anni successivi altri importanti interventi normativi hanno segnato la graduale evoluzione delle politiche di qualità UE nel settore agroalimentare, che oggi rappresentano il sistema di tutela e valorizzazione dell'autenticità dei prodotti agroalimentari di qualità più avanzato a livello internazionale.

Allo scopo di tutelare il consumatore e garantire la trasparenza delle informazioni e dell'etichettatura, i prodotti agroalimentari europei sono assoggettati a una vasta gamma di norme:

- **Sicurezza alimentare**, norme volte a garantire la conformità igienico sanitaria dei prodotti commercializzati nella UE.
- **Commercializzazione**, norme che stabiliscono i requisiti minimi che i prodotti devono possedere per poter essere commercializzati.
- **Etichettatura**, volta a garantire l'informazione trasparente e veritiera al consumatore europeo.
- **Sistemi europei di Qualità**, istituiti per identificare prodotti che possiedono qualità specifiche rispetto ad altri prodotti della medesima categoria.

I prodotti europei di qualità devono rispettare disciplinari/regole di produzione restrittivi - e sono sottoposti a rigido controllo da parte di enti terzi - che li caratterizzano e li rendono chiaramente distinguibili. I Sistemi di Qualità, disciplinati da specifiche normative, attraverso cui questi prodotti possono essere efficacemente tutelati e valorizzati sono:

- **Indicazioni Geografiche** - alle quali si aggiungono anche le Specialità Tradizionali Garantite - riconosciute a livello UE, sulla base della normativa riguardante i prodotti DOP, IGP, STG.



### NORME DI RIFERIMENTO

#### Indicazioni Geografiche

##### FOOD

Reg. CE 2081 e 2082 del 1992 – Abrogati;  
Reg. CE 510/2006 - Abrogato;  
Reg. CE 509/2006 - Abrogato;  
Reg. UE 1151/2012 - Pacchetto Qualità.

##### WINE

D.P.R. 930/1963, superato dalla L. 164 del 1992, abrogata e sostituita dal D.Lgs. 61/2010 ora abrogato e sostituito dalla Legge n. 238 del 12 dicembre 2016.  
Reg. CE 479/2008 ora abrogato;  
Reg. UE 1308/2013.

##### SPIRITS

Reg. CE 110/2008 - relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle IG delle bevande spiritose.

##### VINI AROMATIZZATI

Reg. UE 251/2014, concernente la definizione, l'etichettatura e la protezione delle IG dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il Regolamento CEE 1601/1991 del Consiglio.

- **Prodotti da agricoltura biologica** - l'Unione Europea ha fissato i principi e le norme per la produzione biologica in alcuni regolamenti specificamente dedicati, compiendo un primo importante passo con il Regolamento CEE 2092/1991 che ha fornito standard minimi comuni per la produzione biologica di prodotti vegetali. Successivamente, sono state introdotte disposizioni per la produzione di prodotti di origine animale e per l'importazione di prodotti biologici provenienti da Paesi Terzi i cui criteri di produzione e sistemi di controllo sono stati riconosciuti come equivalenti a quelli comunitari.

Oggi l'agricoltura biologica è disciplinata dal Regolamento UE 834/2007 relativo alla produzione e all'etichettatura, che stabilisce gli obiettivi, i principi e le norme tecniche per la produzione biologica vegetale, animale e per i prodotti trasformati, oltre ai criteri per il controllo e per la certificazione. Un'ulteriore innovazione normativa ha riguardato il vino con il Regolamento di esecuzione UE 203/2012 che ha stabilito le norme tecniche di produzione estendendole all'intero processo di vinificazione, mentre prima della sua approvazione il biologico era applicabile solo alle uve utilizzate.



- **Indicazione facoltativa di qualità prodotto di montagna** istituita a livello comunitario.
- **Sistemi di Qualità Nazionali** che prevedono la possibilità per ogni Stato membro dell'Unione Europea di riconoscere dei prodotti con caratteristiche specifiche (identificabili con logo ministeriale o regionale), purché siano conformi ai requisiti stabiliti all'Art. 16 del Reg. UE 1305/2013 e prevedano disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto deve essere verificato da un organismo di controllo indipendente.

### NORME DI RIFERIMENTO

#### Prodotti da agricoltura biologica

Reg. CE 834/2007;  
Reg. UE 203/2012.

#### Sistemi di Qualità Nazionali SQN

Reg. CE 1974/2006 e Reg. CE 1698/2005 sostituiti da Art. 16 del Reg. UE 1305/2013;  
Legge 4 del 3 febbraio 2011, disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari;  
DM 4 marzo 2011, regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootecnica.

#### Prodotto di montagna

Art. 31 Reg. UE 1151/2012 - Pacchetto Qualità;  
Reg. UE 665/2014.

## INDICAZIONI GEOGRAFICHE FOOD

Sono sistemi che riconoscono e proteggono una data denominazione di un prodotto agroalimentare che possiede un chiaro legame con l'area di origine o una determinata reputazione, con regole di produzione definite in un Disciplinare approvato a livello comunitario.

Si tratta di prodotti con un fortissimo legame con il territorio (DOP e IGP) o con le tecniche di produzione (STG). In questo gruppo sono compresi anche i prodotti agricoli non alimentari. Con la nascita e lo sviluppo dell'Unione Europea il tema della valorizzazione e della tutela delle denominazioni d'origine ha assunto un valore sovranazionale, anche in considerazione delle peculiari situazioni esistenti nei diversi Paesi Membri dell'UE, e gli strumenti di tutela delle denominazioni sono stati estesi a tutti i Paesi membri prima con il Reg. CEE 2081/1992, poi con il Reg. CE 510/2006 e infine con il Reg. UE 1151/2012. Quest'ultimo rappresenta oggi la base di riferimento comune a tutti i sistemi di qualità certificata delle Indicazioni Geografiche agroalimentari. Con le nuove disposizioni vengono introdotti principi importanti che accolgono alcune istanze avanzate negli ultimi anni dal sistema dei Consorzi italiani. Tra questi:

- il riconoscimento di un ruolo preciso attribuito alle associazioni dei produttori e dunque, con riferimento alla realtà italiana, ai Consorzi di tutela;
- la protezione ex-officio necessaria per garantire condizioni equivalenti e reciproche di tutela dei prodotti DOP e IGP in tutti i Paesi Membri dell'Unione Europea.

Viene inoltre stabilito l'impiego di simboli grafici comunitari che, oltre al nome e/o ai logo specifici di ogni denominazione, consentano di identificare e qualificare i prodotti agroalimentari in modo inequivocabile, così da renderli al consumatore facilmente riconoscibili e distinguibili dalle produzioni convenzionali. La denominazione e i segni grafici non designano solo prodotti di qualità, ma costituiscono anche garanzia della loro autenticità.

### COSA SONO LE DOP, IGP, STG FOOD



**DOP** (Denominazione d'Origine Protetta) Identifica prodotti agricoli e alimentari originari di un territorio definito, dove sono attuate le fasi di produzione, e da cui discendono le qualità specifiche del prodotto (ad es. Grana Padano DOP, Gorgonzola DOP).



**IGP** (Indicazione Geografica Protetta) Identifica prodotti agricoli e alimentari originari di un territorio, al quale sono attribuibili una data qualità, la reputazione o altre caratteristiche, e in cui si svolge almeno una delle fasi di produzione (ad es. Ciauscolo IGP, Radicchio Rosso di Treviso IGP).



**STG** (Specialità Tradizionale Garantita) Mette in evidenza il carattere tradizionale distintivo del prodotto o perchè ottenuto con ingredienti tradizionali o perchè ottenuto attraverso l'adozione di metodi di lavorazione tradizionali.

Le categorie di prodotti agroalimentari che possono ottenere una denominazione sono quelle rientranti nei capitoli elencati nell'allegato I del Trattato CE e nelle classi elencate nell'allegato XI del Reg. UE 668/2014, specificate di seguito.

### CLASSI PREVISTE PER LE DOP E IGP

Classe 1.1	Carni fresche
Classe 1.2	Prodotti a base di carne
Classe 1.3	Formaggi
Classe 1.4	Altri prodotti di origine animale
Classe 1.5	Oli e grassi
Classe 1.6	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
Classe 1.7	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prod. der.
Classe 1.8	Altri prodotti dell'allegato I del trattato
Classe 2.1	Birre
Classe 2.2	Cioccolata e prodotti derivati
Classe 2.3	Prod. panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Classe 2.4	Bevande a base di estratti di piante
Classe 2.5	Pasta alimentare
Classe 2.6	Sale
Classe 2.7	Gomme naturali e resine
Classe 2.8	Pasta di mostarda
Classe 2.9	Fieno
Classe 2.10	Oli essenziali
Classe 2.11	Sughero
Classe 2.12	Cocciniglia
Classe 2.13	Fiori e piante ornamentali
Classe 2.14	Cotone
Classe 2.15	Lana
Classe 2.16	Vimini
Classe 2.17	Lino stigliato
Classe 2.18	Cuoio
Classe 2.19	Pellame
Classe 2.20	Piume

### CLASSI PREVISTE PER LE STG

Classe 1.1	Carni fresche
Classe 1.2	Prodotti a base di carne
Classe 1.3	Formaggi
Classe 1.4	Altri prodotti di origine animale
Classe 1.5	Oli e grassi
Classe 1.6	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
Classe 1.7	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prod. der.
Classe 1.8	Altri prodotti dell'allegato I del trattato
Classe 2.21	Piatti pronti
Classe 2.22	Birre
Classe 2.23	Cioccolata e prodotti derivati
Classe 2.24	Prod. panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Classe 2.25	Bevande a base di estratti di piante
Classe 2.26	Pasta alimentare
Classe 2.27	Sale

## INDICAZIONI GEOGRAFICHE WINE

Sono sistemi che riconoscono e proteggono una denominazione di vino contraddistinta da una data provenienza delle uve e da caratteristiche specifiche del prodotto finito, codificate in un disciplinare approvato a livello comunitario.

La storia delle denominazioni di tale settore a livello nazionale inizia nel 1963 con l'applicazione del D.P.R. 930 che per la prima volta cerca di legare la qualità di un vino al suo luogo di origine, attraverso l'introduzione del concetto di Denominazione di Origine Controllata (DOC). Con la legge 164 del 1992 si armonizza il concetto di qualità di un vino con quello di terroir, attraverso la definizione di vini di qualità prodotti in regioni determinate (Vqprd), riconducibili a due tipologie: i vini a Denominazione di Origine Controllata (DOC) e quelli a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG), ai quali si aggiungeva la categoria di vini da tavola con Indicazione Geografica Tipica (IGT).

Con l'entrata in vigore del Reg. CE 479/2008, poi abrogato dal Reg. CE 491/2009 che modifica il Reg. CE 1234/2007, è stata riformata l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM) attraverso l'introduzione delle protezioni comunitarie dei vini come DOP o IGP, creando così un quadro omogeneo per la protezione delle denominazioni di origine vitivinicole e agroalimentari.

Il Decreto legislativo 61/2010, oggi sostituito dalla Legge 12 dicembre 2016, n. 238 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino", con la quale è stata revisionata a livello nazionale la precedente Legge 164/1992 sulle denominazioni di origine dei vini, ha stabilito che i vini DOCG e DOC confluissero nella categoria dei vini DOP, mentre i vini IGT venissero identificati attraverso l'acronimo già previsto per gli analoghi prodotti alimentari (IGP).

Tuttavia la legge prevede che possano continuare ad essere utilizzate le menzioni DOCG, DOC, IGT a seguito della consuetudine del loro utilizzo nel linguaggio comune.

I vini che risultano conformi al disciplinare di produzione di una determinata DOP o IGP, a seguito dei controlli effettuati dalle autorità di controllo pubbliche o dagli organismi di controllo privati autorizzati dal Ministero delle politiche agricole, possono essere identificati con gli stessi simboli comunitari previsti per le indicazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

La nuova normativa rende più forte il legame tra le caratteristiche del vino e la sua origine geografica, attraverso l'esplicitazione nel disciplinare di produzione degli elementi che caratterizzano il vincolo con il territorio; l'obbligo di far coincidere le zone di vinificazione e di imbottigliamento; la perdita del diritto di rivendicazione di una determinata denominazione per i mosti e i vini atti a divenire DOP o IGP che dovessero fuoriuscire dalla specifica zona di produzione.

Oggi la normativa comunitaria in materia di Indicazioni Geografiche dei vini è confluita nel Reg. UE 1308/2013 recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti CEE 922/1972, CEE 234/1979, CE 1037/2001 e CE 1234/2007 del Consiglio.

La Commissione sta iniziando il percorso di lavoro per predisporre gli atti delegati e gli atti esecutivi previsti dal Reg. UE 1308/2013, necessari a dare attuazione alle disposizioni ivi previste in materia di DOP e IGP dei vini. Contemporaneamente, poiché sono stati rilevati errori in alcuni disciplinari dei vini DOP e IGP italiani e talvolta anche nei relativi documenti unici riepilogativi trasmessi nell'ambito della procedura prevista dall'art. 118 vices del Reg. CE 1234/2007, per l'iscrizione nel registro delle denominazioni preesistenti, il Ministero delle politiche agricole sta procedendo alla correzione di tali errori, al fine di rendere i disciplinari in questione coerenti e conformi alla normativa comunitaria e nazionale in materia di vini DOP e IGP.

## COSA SONO LE DOP, IGP WINE



**DOP** (Denominazione d'Origine Protetta) indica il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un Paese, che serve a designare un prodotto vitivinicolo conforme ai seguenti requisiti:

- la sua qualità e le sue caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente al particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani;
- le uve da cui è ottenuto provengono esclusivamente da tale zona geografica;
- la sua produzione avviene in detta zona geografica;
- è ottenuto da varietà di viti della specie *Vitis vinifera*.



**IGP** (Indicazione Geografica Protetta) si riferisce a una regione, a un luogo determinato o, in casi eccezionali, a un Paese, che serve a designare un prodotto vitivinicolo conforme ai seguenti requisiti:

- possiede qualità, notorietà o altre caratteristiche specifiche attribuibili a tale origine geografica;
- le uve da cui è ottenuto provengono per almeno l'85% da tale zona geografica;
- la sua produzione avviene nella zona geografica definita;
- è ottenuto da varietà di viti della specie *Vitis vinifera* o da un incrocio tra la *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*.

## MENZIONI TRADIZIONALI

Le menzioni tradizionali sono utilizzate per:

- indicare che il prodotto beneficia di una DOP o IGP in applicazione della normativa europea e della legislazione di uno Stato membro;
- designare il metodo di produzione o di invecchiamento oppure la qualità, il colore, il tipo di luogo o un evento particolare legato alla storia del prodotto che beneficia di una DOP o di una IGP.

## CATEGORIE

Le tipologie di prodotti vitivinicoli per le quali può essere presentata domanda di registrazione come DOP o IGP, di seguito specificate, sono elencate ai punti: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 16 dell'allegato IV del Reg. CE 479/2008.

## CLASSI PREVISTE PER LE DOP E IGP

1.	Vino
3.	Vino liquoroso
4.	Vino spumante
5.	Vino spumante di qualità
6.	Vino spumante di qualità di tipo aromatico
8.	Vino frizzante
9.	Vino frizzante gassificato
11.	Mosto di uve parzialmente fermentato
15.	Vino ottenuto da uve appassite
16.	Vino di uve stramature

## INDICAZIONI GEOGRAFICHE SPIRITS

Il Regolamento CE 110/2008 fissa le regole relative alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle Indicazioni Geografiche delle bevande spiritose.

Le bevande spiritose possono essere registrate a livello comunitario solo come IG, a differenza di quanto previsto per il Food e il Wine. Tali bevande sono destinate al consumo umano e possiedono caratteristiche particolari, hanno un titolo alcolimetrico minimo del 15% e sono prodotte direttamente o mediante miscelazione di una bevanda spiritosa con una o più bevande di altro tipo.

Nella miscela possono essere utilizzate: bevande spiritose e/o alcol etilico di origine agricola o distillati di origine agricola, e/o altre bevande alcoliche, e/o bevande. Le domande di registrazione delle bevande spiritose devono essere presentate direttamente alla Commissione europea tramite lo Stato membro d'origine del prodotto, accompagnate da una scheda tecnica riportante la descrizione dei requisiti previsti per ottenere il riconoscimento di Indicazione Geografica. Nella scheda tecnica devono essere indicate, oltre alla denominazione e alla categoria della bevanda spiritosa e al nome e indirizzo del richiedente: una descrizione prodotto comprensiva delle principali caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche e del metodo di produzione utilizzato; la definizione della zona geografica interessata e degli elementi che provano il legame fra il prodotto e il territorio di produzione; le eventuali aggiunte all'Indicazione Geografica o norme specifiche in materia di etichettatura.

### CLASSI PREVISTE PER IG SPIRITS\*

1.	Rum
2.	Whisky/Whiskey
3.	Acquavite di cereali
4.	Acquavite di vino
5.	Brandy/Weinbrand
6.	Acquavite di vinaccia
9.	Acquavite di frutta
10.	Acquavite di sidro di mele e sidro di pere
15.	Vodka
17.	Geist
18.	Genziana
19.	Bevande spiritose al ginepro
24.	Akvavit/aquavit
25.	Bevande spiritose all'anice
29.	Anis distillato
19.	Bevande spiritose di gusto amaro o Bitter
32.	Liquore
34.	Crème de cassis
40.	Nocino
-	Altre Bevande spiritose

\*Elenco parziale comprensivo delle classi di appartenenza delle bevande spiritose registrate nell'Allegato III del Regolamento CE 110/2008. L'elenco completo delle classi è riportato nell'Allegato II del medesimo Regolamento.

## TRE COSE DA SAPERE SULLE IG FOOD

### 1. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE

La registrazione di un prodotto DOP, IGP, STG avviene attraverso un processo complesso che coinvolge produttori, enti nazionali e comunitari su vari livelli, di seguito sinteticamente descritto. Il primo passaggio riguarda la presentazione della domanda di registrazione, che può essere effettuata da un gruppo richiedente – comitato promotore, associazione, ecc. – che opera con i prodotti di cui si intende registrare il nome. La domanda è presentata all'autorità nazionale del proprio stato membro, nel caso dell'Italia all'ente regionale, e contestualmente al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Lo stato membro esamina la domanda per valutarne i requisiti che la giustificano e avvia una procedura nazionale di opposizione, valutando eventuali contestazioni, superate le quali può decidere favorevolmente e presentare la domanda alla Commissione europea. La Commissione, a sua volta, esamina la domanda e, se ritiene soddisfatte le condizioni, pubblica entro sei mesi il documento unico e il riferimento della pubblicazione del disciplinare di produzione approvato.

### 2. DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

Le norme comunitarie prevedono e richiedono che per poter beneficiare della protezione attribuita a un'Indicazione Geografica e per poter utilizzare il logo europeo, un prodotto agricolo o alimentare debba essere conforme a un disciplinare di produzione. Ciò significa che i prodotti devono necessariamente rispettare le regole di produzione, comprensive sia degli aspetti del processo di ottenimento che delle caratteristiche finali del prodotto. Il disciplinare è pertanto il documento di identità del prodotto, predisposto e presentato dal soggetto richiedente la registrazione del nome, che deve contenere la descrizione dei requisiti a cui il prodotto deve risultare conforme. Il disciplinare di produzione deve contenere almeno i seguenti elementi:

- Denominazione del prodotto
- Descrizione del prodotto (materie prime, caratteristiche)
- Delimitazione dell'area geografica
- Prove che il prodotto è originario dell'area geografica
- Descrizione del metodo di ottenimento del prodotto
- Elementi comprovanti il legame con la zona geografica
- Riferimenti relativi alle strutture di controllo
- Elementi specifici dell'etichettatura connessi alla dicitura DOP o IGP
- Eventuali condizioni da rispettare per disposizioni comunitarie e/o nazionali.

### 3. CONSORZI DI TUTELA

In linea generale, il contratto di Consorzio stabilisce che più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. I Consorzi di tutela nascono come associazioni volontarie, senza finalità lucrative e sono promosse dagli operatori economici coinvolti nelle singole filiere con la precisa funzione di tutelare le produzioni agroalimentari a Indicazione Geografica. Un'associazione, per essere riconosciuta come Consorzio di tutela dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per il comparto Food, deve dimostrare la partecipazione nella campagna sociale dei soggetti che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo e ritenuta idonea alla certificazione, mentre per il comparto Wine deve rappresentare almeno il 40% dei viticoltori e il 66% del prodotto certificato. Un Consorzio di tutela riconosciuto svolge funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale delle Indicazioni Geografiche (art. 14 della Legge 21 dicembre 1999 n. 526).

## 2. SISTEMA DI CONTROLLO E VIGILANZA DOP IGP

### AUTOCONTROLLO, CONTROLLO, VIGILANZA

Il Sistema dell'Unione Europea sulle DOP, IGP, STG prevede una procedura di controllo finalizzata a verificare la conformità di un prodotto al disciplinare di produzione riconosciuto e a monitorare l'uso dei nomi registrati sui prodotti immessi in commercio. L'attuazione delle procedure è affidata ad un sistema di controllo che opera su tre livelli distinti: vigilanza pubblica, controllo da parte di enti terzi, autocontrollo dei produttori.

- **La vigilanza è affidata all'Autorità pubblica** competente riconosciuta dalla Commissione europea. In Italia il ruolo è ricoperto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali che è a capo delle strutture competenti per le attività di vigilanza e controllo pubblico sui prodotti. Autorizza inoltre gli Organismi di controllo pubblici e privati a svolgere le attività di certificazione.
- **Il controllo e la certificazione dei prodotti viene affidata a enti terzi indipendenti.** Gli Organismi di controllo possono essere pubblici o privati e operano come enti di certificazione. Sono autorizzati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e, nel caso di soggetti privati, devono essere accreditati dall'Ente unico nazionale di accreditamento (Accredia). Il controllo effettuato da Enti terzi è finalizzato ad accertare il rispetto dei requisiti definiti dal disciplinare di produzione. Il controllo viene effettuato attraverso verifiche ispettive presso le aziende
- In merito all'**autocontrollo da parte dei produttori** è previsto che i Consorzi riconosciuti possano espletare funzioni di tutela e controllo sulle produzioni attraverso specifici agenti vigilatori a loro volta riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e iscritti in apposito albo. Gli agenti svolgono attività prevalentemente nella fase di commercializzazione e possono effettuare verifiche ispettive e campionamenti, mentre non è loro consentito operare ispezioni sugli organismi di controllo o effettuare autocontrollo sulle produzioni.



#### Chi è Accredia

Accredia è l'Ente nazionale di accreditamento designato dal governo italiano, in applicazione del Regolamento europeo 765/2008, ad attestare la competenza, l'indipendenza e l'imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione e verifica, e dei laboratori di prova e taratura, che valutano la conformità di prodotti, servizi, professionisti e sistemi di gestione alle norme volontarie e obbligatorie.

Associazione riconosciuta senza scopo di lucro, Accredia opera sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e riunisce 67 soci, tra cui 9 Ministeri e tutte le parti interessate alle attività di accreditamento e certificazione, comprese le Pubbliche Amministrazioni di rilievo nazionale, gli Enti di normazione, le principali organizzazioni imprenditoriali e del lavoro e le associazioni degli organismi e dei laboratori.

#### Cos'è l'accreditamento

Nato per rispondere alla domanda crescente di qualità e sicurezza, l'accreditamento è un servizio svolto nell'interesse pubblico che contribuisce ad alimentare la fiducia delle istituzioni, delle imprese e dei consumatori nel mercato, garantendo l'affidabilità delle certificazioni e delle ispezioni, delle prove di laboratorio e delle tarature di strumenti e apparecchiature.

L'accreditamento può essere volontario, quando richiesto spontaneamente dagli organismi o dai laboratori, o obbligatorio, negli ambiti regolati da direttive e regolamenti europei, o da provvedimenti nazionali e locali, che lo indicano come pre-requisito per ottenere specifiche autorizzazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni o per conseguire la notifica alla Commissione europea.

#### Il ruolo di controllo

Nel settore agroalimentare, l'accreditamento degli organismi e dei laboratori è funzionale e complementare al

sistema dei controlli garantito dalle Autorità competenti (Ministero della salute e Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) alle quali spetta la vigilanza sul mercato, per assicurare che vengano immessi in commercio solo prodotti conformi alla normativa, a tutela della qualità delle produzioni e della salute dei consumatori.

Le certificazioni di prodotto ai sensi dei Regolamenti europei per la Produzione Biologica (Reg. CE 834/2017), per la Denominazione di Origine Protetta, le produzioni con Indicazione Geografica Protetta e le Specialità Tradizionali Garantite (Reg. UE 1151/2012) e per il mercato vitivinicolo (Reg. UE 1308 e 1306/2013) possono essere rilasciate solo da organismi di controllo autorizzati dal Mipaaf e accreditati da Accredia (se sono privati).

#### L'attività di verifica

Accredia effettua le verifiche sugli organismi di controllo, responsabili delle certificazioni dei prodotti agroalimentari a marchio DOP, IGP, STG, del settore vitivinicolo e delle produzioni biologiche, al fine di accertarne la conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 e il rispetto del piano di controllo predisposto specificatamente per ciascun prodotto e approvato dal Mipaaf.

L'accreditamento dura quattro anni, durante i quali i soggetti accreditati vengono verificati annualmente, al fine del mantenimento dei requisiti. Al termine dei quattro anni si procede, su richiesta, al rinnovo dell'accreditamento tramite apposita verifica.

#### Il valore per l'export

Accredia è membro delle reti internazionali degli Enti di accreditamento, EA in Europa e IAF e ILAC nel mondo, ed è firmataria dei relativi Accordi di mutuo riconoscimento per tutte le attività di accreditamento. Grazie a questo meccanismo, i prodotti agroalimentari certificati dagli organismi di controllo sono accompagnati da una sorta di passaporto per l'export valido in tutti i principali mercati.

### 3. ACCORDI INTERNAZIONALI

#### TUTELA MONDIALE DELLE IG

Le Indicazioni Geografiche necessitano di una tutela globale che operi non solo nel Paese di origine ma anche sugli altri mercati di destinazione. La loro difesa a livello internazionale non è un tema di facile soluzione, a causa delle rilevanti differenze di disciplina nei vari sistemi giuridici di riferimento. La difficoltà di riuscire a definire un quadro di regole e di tutela condiviso a livello mondiale, si deve agli interessi contrapposti tra quei Paesi con una forte tradizione di produzioni di qualità territoriale e quelli che, in assenza di tali caratteristiche, tendono a favorire produzioni generiche.

#### ACCORDI BILATERALI

Nel corso del tempo, l'Unione Europea ha negoziato con alcuni partner commerciali internazionali accordi bilaterali (Accordi sulle IG, Free Trade Agreement con capitoli dedicati alle IG, Accordi di cooperazioni con implicazioni sul sistema IG, ecc.) per il riconoscimento dei prodotti di qualità europei.

La tabella sottostante riporta un quadro generale di accordi bilaterali, negoziati o in corso di negoziazione, tra i Paesi dell'UE e Paesi Terzi.

	COUNTRY	FOOD	WINES	SPIRITS	PROTECTED ITALIAN GIs	YEAR
RATIFIED AGREEMENTS	Australia		X		X	2008
	Mexico			X	X	1997
	USA		X		X	2006
	USA			X		1994
	South Africa		X	X	X	2002
	Bosnia-Herzegovina		X	X	X	2008
	Albania		X	X	X	2006
	Chile		X	X	X	2002
	Ukraine	X	X	X	X	2014
	Colombia & Peru	X	X	X	X	2012
	Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua and Panama	X	X	X	X	2012
	Moldova	X	X	X	X	2012
	Georgia	X	X	X	X	2011
	Serbia		X	X	X	2010
	South Korea	X	X	X	X	2011
	Montenegro		X	X	X	2007
SADC Groups	X	X	X	X	2016	
Switzerland	X	X	X	X	1999	
COMPLETED NEGOTIATIONS (NO YET RATIFIED)	Canada	X	X	X	X	2017
	Ecuador	X	X	X	X	2014
	Singapore	X	X	X	X	2014
AGREEMENTS UNDER NEGOTIATIONS	China	X	X	X	X	2010
	Japan	X	X	X	X	2013
	Morocco	X	X	X	X	2013
	Thailand	X	X	X	X	2013
	Vietnam	X	X	X	X	2012

Elaborazione Fondazione Qualivita su dati OriGIn



## ACCORDI MULTILATERALI

### TRIPs Agreements (WTO)

#### Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights

Le norme del TRIPs Agreement riferite alle Indicazioni Geografiche tutelano dal loro uso ingannevole nei confronti del pubblico e dalla concorrenza sleale, oltre che dalla coesistenza di Indicazioni Geografiche omonime ingannevoli. È prevista inoltre una protezione aggiuntiva per le Indicazioni Geografiche dei vini e degli alcolici contro l'uso scorretto del nome o dell'associazione a locuzione come "tipo", "stile", "modello" o similari che non determinano inganno sull'origine del prodotto, ma rimandano comunque ad un legame con la reputazione originale.

- **1995** - Stipulato nell'ambito dell'Uruguay Round del WTO.
- **Paesi** - 164 Stati membri coinvolti.
- **Cosa disciplina** - Diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, con una sezione specifica dedicata alle IG.

### Convenzione di Lisbona (WIPO)

La Convenzione di Lisbona prevede un'infrastruttura legale per facilitare la protezione mondiale delle Denominazioni di Origine che vengono protette contro usurpazioni e imitazioni, ancorché l'origine vera del prodotto sia accompagnata da espressioni come "genere", "tipo", "modo", "imitazione" o simili.

Nel 2015 si è tenuta una conferenza diplomatica a Ginevra per la revisione dell'accordo che ha portato all'adozione di un testo "meno restrittivo" e che consente direttamente ai Consorzi di produttori di presentare la domanda di registrazione internazionale. Infine si è aumentata la flessibilità dell'Accordo che ammette l'adesione anche da parte di Paesi che non hanno norme nazionali specifiche per la tutela delle Indicazioni Geografiche (ad es. gli USA) a condizione che la tutela sia comunque garantita attraverso un sistema diverso (ad es. la legislazione nazionale sui marchi) con l'obiettivo di incentivare nuove adesioni.

- **1958** - Accordo di Lisbona.
- **2015** - Modifiche all'accordo: Atto di Ginevra.
- **Paesi** - 28 Paesi UE ed Extra-UE.
- **Cosa disciplina** - Protezione delle Indicazioni Geografiche (101 italiane) e sulla loro registrazione internazionale.

WORLD TRADE  
ORGANIZATION



**World Trade Organization** – Organizzazione internazionale istituita nel 1995 con l'obiettivo principale di supervisionare gli accordi commerciali globali e abolire le barriere tariffarie al commercio di beni e servizi. Si occupa anche degli accordi commerciali che rientrano nel campo dei diritti di proprietà intellettuale. Ha sede a Ginevra, in Svizzera.



**World Intellectual Property Organization** – Agenzia specializzata delle Nazioni Unite creata nel 1967 con l'obiettivo principale di promuovere la protezione della proprietà intellettuale nel mondo. Conta attualmente 188 stati membri, regola 24 trattati internazionali. Ha sede a Ginevra, in Svizzera.

